



Bruxelles, 12.12.2018
C(2018) 8362 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2018

recante modifica della decisione C(2015)5414 della Commissione che approva il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2018

recante modifica della decisione C(2015)5414 della Commissione che approva il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE¹,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi², in particolare l'articolo 14, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione C(2015)5414 della Commissione ha approvato il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 presentato il 24 luglio 2015, fissando il contributo massimo di detto fondo al programma nazionale dell'Italia.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014, dopo la revisione intermedia è disponibile un importo di 128 milioni di EUR da assegnare ai programmi nazionali degli Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, i paesi associati Schengen (Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera) partecipano allo strumento e sono conclusi accordi tra l'Unione e tali paesi sul loro rispettivo contributo finanziario. Al momento della revisione intermedia erano stati conclusi accordi sui contributi finanziari con la Norvegia³, l'Islanda⁴ e il Liechtenstein⁵.

¹ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143. A norma dell'articolo 19 di detto regolamento, allo strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014.

² GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

³ Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 3).

⁴ Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 3).

- (4) A norma dell'articolo 11 di tali accordi, il 75% dell'importo totale dei pagamenti annuali per il 2016 e il 2017 ricevuto dalla Norvegia, dall'Islanda e dal Liechtenstein, assegnato alla revisione intermedia di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014, pari a 30 617 925 EUR, dovrebbe aggiungersi alle risorse globali di questo programma.
- (5) Al fine di ripartire l'importo di 158 617 925 EUR, risultante dalla somma di 128 000 000 EUR e di 30 617 925 EUR, tra gli Stati membri e i paesi associati Schengen, la Commissione ha tenuto conto, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014, dell'onere da essi sostenuto nella gestione delle frontiere, anche nell'ambito di attività di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare, delle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, nonché dei livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020 e dei fattori che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne nel periodo 2014-2016.
- (6) A norma dell'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES), le spese sostenute dagli Stati membri e dai paesi associati Schengen per l'istituzione e il funzionamento dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI) e per l'integrazione e la connessione alla NUI delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera, così come quelle sostenute per ospitare la NUI, sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
- (7) A norma dell'articolo 2 del regolamento delegato 2018/1728 della Commissione⁷, un importo di 192 378 000 EUR è assegnato sulla base di quote uguali agli Stati membri e ai paesi associati Schengen per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato Schengen riceve 6 412 600 EUR.
- (8) L'autorità di bilancio ha aumentato il bilancio dell'Unione per il 2018 di 123 600 000 EUR destinati all'acquisto di attrezzature da mettere a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014. A norma dell'articolo 11 degli accordi conclusi con i paesi associati Schengen, a tale importo sono stati aggiunti 6 123 585 EUR, per raggiungere un totale di 129 723 585 EUR.
- (9) L'11 ottobre 2018 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione (SFC2014), un programma nazionale riveduto per tenere conto del contributo aggiuntivo dell'Unione.

⁵ Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 7 del 12.1.2017, pag. 4).

⁶ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite (GU L 288 del 16.11.2018, pag. 1).

- (10) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e un impegno giuridico ai sensi dell'articolo 2, punto 37, del medesimo regolamento.
- (11) La decisione C(2015)5414 dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione C(2015)5414 è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma nazionale riveduto dell'Italia per il sostegno del Fondo sicurezza interna per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, quale presentato nella versione definitiva l'11 ottobre 2018."

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Il contributo massimo del Fondo sicurezza interna al programma nazionale dell'Italia è fissato a 330 169 947 EUR, finanziato dal bilancio generale dell'Unione come segue:
 - (a) linea di bilancio 18 02 01 01: 261 667 912 EUR;
 - (b) linea di bilancio 18 02 01 02: 64 502 035 EUR;
 - (c) linea di bilancio 18 02 01 03: 4 000 000 EUR.
2. Il contributo massimo dalla linea di bilancio 18 02 01 01 è composto da:
 - (a) un importo di base di 156 306 897 EUR, assegnato in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 515/2014;
 - (b) un importo aggiuntivo di 74 565 000 EUR per azioni specifiche, assegnato in conformità dell'articolo 7 del medesimo regolamento;
 - (c) un importo aggiuntivo di 28 383 415 EUR, assegnato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;
 - (d) un importo aggiuntivo di 2 412 600 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del

⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

regolamento (UE) n. 515/2014 e del regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione.

3. Il contributo massimo dalla linea di bilancio 18 02 01 03 è costituito da un importo aggiuntivo di 4 000 000 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e del regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione."

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.12.2018

Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione

